

CIVILE E PROCESSO



DIRITTO D'AUTORE | 15 Luglio 2006

La tutela dell'opera cinematografica e televisiva: le prospettive giuridiche con le nuove tecnologie

di Alessandro Del Ninno

di

Alessandro del Ninno *

L'opera cinematografica, a differenza di quella televisiva, rientra specificatamente tra le "opere dell'ingegno" tutelate dalla legge sul diritto d'autore (l. 22.4.1941 n. 633), che garantisce la protezione del copyright alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

L'opera televisiva, invece, non è specificatamente menzionata come oggetto della protezione (sulla problematica della tutela del format televisivo si veda infra).

Prima di analizzare la specifica disciplina che la L. Dir. Aut. predispone per la tutela dell'opera cinematografica, è opportuno passare in rassegna taluni principi generali applicabili a tutte le opere dell'ingegno.

In primo luogo il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Ciò implica che la cessione dei diritti (anche di utilizzazione economica) va prevista specificatamente nei contratti, altrimenti - in applicazione del menzionato principio - l'opera (anche commissionata da terzi) resta nella titolarità di chi l'ha creata.

Quando l'opera dell'ingegno è creata con il contributo di più soggetti, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, mentre è considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro. Se l'opera è stata invece creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori, con la conseguenza che le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo, e che restano applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori (tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata

dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite).

Il diritto d'autore è in realtà una categoria all'interno della quale sono ricompresi una molteplicità di diritti e facoltà di titolarità esclusiva dell'autore (tali diritti esclusivi sono fra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti), ivi incluso il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati. Volendo limitare l'analisi ai diritti esclusivi che la L. Dir. Aut. riconosce all'autore dell'opera cinematografica, possono citarsi i seguenti. In primo luogo viene in considerazione il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera, che ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

In secondo luogo va menzionato il diritto esclusivo di distribuzione, che ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'Unione Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

In terzo luogo vi è il diritto esclusivo di noleggiare, che ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. Il diritto esclusivo di dare in prestito invece per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli del noleggio: ovviamente, l'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi ed egli, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.

Diverso dai diritti di utilizzazione economica è il cosiddetto diritto morale d'autore.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, infatti, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

La tutela dell'opera cinematografica nella legge sul diritto d'autore

Passando ora in rassegna le specifiche norme della L. Dir. Aut. dedicate alla protezione dell'opera cinematografica, il presupposto logico della legge è quello di considerare l'opera cinematografica un'opera collettiva: si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Per quanto riguarda invece i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, il relativo esercizio spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti che seguono. Infatti, la legge presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata presso il Pubblico Registro Cinematografico della SIAE, prevale la presunzione stabilita dall'articolo 103 della L. Dir. Aut. In detto registro sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. La registrazione delle opere e la trascrizione degli atti di disposizione dei contributi statali costituiscono prova per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'erogazione dei contributi di legge disposti in base alle segnalazioni effettuate dalla SIAE e relativi agli incassi conseguiti dai film per lo sfruttamento cinematografico in sala. Il Pubblico Registro

Cinematografico, destinato ad accogliere la quasi totalità della produzione cinematografica nazionale, realizza una forma di pubblicità-notizia: infatti, le indicazioni contenute nel registro hanno valore di prova. Lo stesso valore è attribuito anche alla parte del registro destinata a dare pubblicità agli atti di disposizione sull'opera. La trascrizione degli atti, da effettuarsi per estratto, in base alla nota di trascrizione redatta a cura delle parti, è facoltativa.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso dell'autore del soggetto, dell'autore della sceneggiatura, dell'autore della musica e del direttore artistico.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno poi diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Inoltre, gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate. Inoltre, fermo restando quanto appena illustrato, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso - non rinunciabile - a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

Inoltre, per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso - non rinunciabile - agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori, è fatta in via definitiva da un collegio di tecnici.

Gli autori dell'opera cinematografica hanno poi il diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Con riferimento alla fissazione dell'opera cinematografica su supporti, l'autore ha il diritto esclusivo:

- * di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
- * di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
- * di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

In ogni caso, la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. I supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta (e che devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore) non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

- * titolo dell'opera riprodotta;
- * nome dell'autore;
- * nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome

d'uso;

* data della fabbricazione.

Con riferimento ai diritti di distinti soggetti che procedono tecnicamente alla fissazione dell'opera su supporti, vanno citati i diritti dei produttori dei fonogrammi. Salvi i diritti spettanti all'autore, infatti, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo:

- * di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- * di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi;
- * di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
- * di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Inoltre, tornando all'esame dei diritti del produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, egli è titolare del diritto esclusivo (per la durata di cinquanta anni decorrenti dalla data di fissazione dell'opera su supporto o dalla data della prima comunicazione al pubblico dell'opera):

- * di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
- * di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni.;
- * di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
- * di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. Particolarmente rilevante è poi il regime dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

- * autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- * autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- * autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, indipendentemente dall'utilizzo a scopo di lucro o meno, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori un equo compenso;
- * autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi

accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

- * autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- * autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi;
- * opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa, agli artisti interpreti ed esecutori spetta un equo compenso - non rinunciabile - a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

I diritti degli artisti interpreti ed esecutori durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione.

La tutela del format televisivo.

La maggior parte delle produzioni televisive nazionali ed internazionali - giochi a premi, talk show, quiz etc. - si avvale attualmente di format, intesi quali schemi di base che offrono lo spunto per la strutturazione di uno spettacolo di intrattenimento. Ai sensi della normativa italiana, l'ideatore del format non può avvalersi di una specifica tutela quale autore di opera dell'ingegno, sebbene sia noto ed intuitivo il valore economico e di mercati di molteplici format, che soprattutto ultimamente sembrano monopolizzare e caratterizzare il mercato televisivo. In molte nazioni si discute della natura del format proprio perché sono sorte molteplici controversie fra autori ed emittenti e fra le emittenti stesse, in relazione alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico esclusivo del format (anche nel nostro Paese sono recenti controversie tra la concessionaria pubblica e le emittenti private su format di quiz televisivi di grande successo). La carenza di una disciplina ad hoc è motivata dal fatto che la legge sul diritto d'autore tutela la creazione dell'opera nelle sue manifestazioni pratiche ed organizzative dotate di carattere creativo, e non l'aspetto semplicemente teorico ed ideativo della stessa. Inoltre, non è ravvisabile, secondo la giurisprudenza internazionale costante, un'equivalenza del format al soggetto teatrale o cinematografico. Pertanto, il format resta escluso da tale protezione giuridica, in quanto la stessa giurisprudenza ravvisa in esso un generico schema, privo di compiuta elaborazione, atto a fornire lo svolgimento di base relativo ad un programma televisivo o teatrale.

Per "format" secondo la SIAE si intende: "un'opera dell'ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell'articolazione delle sue fasi essenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi".

Si è tentato di supplire alla impossibilità di applicare i principi della legge sul diritto d'autore tentando di recuperare una protezione del format attraverso altri istituti giuridici (es: la tutela del segreto e l'arricchimento ingiustificato per appropriazione di idea altrui), ma la

giurisprudenza non è parsa accogliere tale impostazione (per altro verso, è stato osservato dalla dottrina che per quanto concerne la figura dell'autore di format, se questo è un imprenditore, potrebbe avvalersi della tutela fornita dall'art. 2598 c.c., relativa alla concorrenza sleale, ma altri hanno osservato che spesso l'autore del format è un soggetto che presta la propria opera intellettuale mediante un contratto d'opera, ed in questo caso la tutela soggettiva soggiace alle regole della contrattazione con l'emittente-committente).

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di approntare una normativa specifica, come è accaduto nel caso delle banche dati e dei programmi per elaboratore (da tempo specificatamente tutelate nella legge sul diritto d'autore, che sul punto ha recepito specifiche direttive comunitarie), essendo comunque da escludersi una protezione analoga al brevetto industriale (per carenza di ogni presupposto di legge).

La tutela penale dell'opera cinematografica o televisiva

Le misure di carattere penale rappresentano la principale leva giuridica utilizzata dal Legislatore italiano per garantire una efficace protezione del diritto d'autore: in tal senso, l'Italia è uno dei Paesi con la legislazione più restrittiva e repressiva. Di seguito si riporta l'analisi delle norme penali applicabili in caso di violazione dell'opera cinematografica.

E' punito con la multa da Euro 51,00 ad Euro 2065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla L. Dir. Aut.;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad Euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Continuando l'esame delle numerose fattispecie penali, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2065,00 ad Euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o

sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' poi punito con la reclusione da uno a quattro anni con la multa da Euro 2065,00 ad Euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (4);

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dalle ipotesi di reato esaminate in precedenza;

c) promuove o organizza le attività illecite esaminate in precedenza.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, mentre la condanna per uno dei reati previsti in precedenza comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale (interdizione dalla professione e interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e delle imprese), la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Continuando l'esame delle fattispecie penali, va poi ricordato che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da Euro 564,00 ad Euro 5164,00 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro concede in noleggio o comunque concede in

uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore od esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche dal vivo.

Come misura accessoria alla sanzione dei reati previsti in precedenza, è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati esaminati nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.

La Legge sul diritto d'autore dedica nello specifico alcune misure di carattere penale ai casi di violazione del diritto d'autore nell'ambito di trasmissioni ad accesso condizionato. Va notato che il Decreto Legislativo 15 novembre 2000, n. 373 "Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato" così come modificato dalla legge 7 febbraio 2003, n.22 "Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore" estende a tali fattispecie illecite anche le sanzioni previste per chi copia software e banche dati e per coloro che clonano i decoder che servono per accedere alle pay Tv. Inoltre, anche l'uso privato di decoder pirata, è soggetto a misure penali ("qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2065,00 ad Euro 25.830,00 chiunque a fini fraudolenti utilizza per uso privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale). E' previsto che, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2065,00 ad Euro 25.830,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15,493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Tutela dell'opera cinematografica, nuove tecnologie trasmissive e fenomeni c.d. di pirateria. Internet e le Nuove tecnologie in generale (dal satellite alla videofonia mobile) hanno creato una flessibilità trasmissiva delle opere del settore audiovisivo prima sconosciuta: le nuove modalità di distribuzione di musica, film, opere, etc, tramite Internet, hanno senz'altro creato nuovi mercati, ma al tempo stesso hanno determinato la comparsa di nuove forme di aggressione ai diritti d'autore. Se prima eravamo abituati a pensare al fenomeno della pirateria come alla (ancora fiorente) attività di contraffazione dei compact disc e dei DVD (tra l'altro, in base all'ultimo rapporto dell'Unione Europea il CD e i DVD falsi sono i prodotti - dopo le sigarette - più confiscati alle dogane), oggi sono molteplici le forme di utilizzo delle opere (cinematografiche o musicali o di altro tipo) in elusione del Copyright: si pensi, solo per fare un esempio, al fenomeno cosiddetto del "file-sharing" o "peer-to-peer", che consente di condividere il disco fisso (e i relativi file in esso archiviati) di più utenti privati in rete, sfuggendo così al controllo di una centrale di arrivo e di smistamento dei files (il server); ciò che apre spazi sconfinati all'attività di "caricare" e "scaricare" dalla rete i prodotti dell'audiovisivo senza pagare alcunché. Il fenomeno della pirateria in Internet ha interessato inizialmente le case discografiche, che tuttora ne stanno risentendo in modo pesante, mentre la tutela dei diritti d'autore si è imposto come problema di portata mondiale che stenta a trovare efficaci soluzioni tecniche e giuridiche. L'Industria cinematografica affronta gli stessi problemi, che sicuramente si potranno aggravare non appena le reti con un'adeguata larghezza di banda avranno raggiunto una sufficiente diffusione. Ne è esempio una recente sentenza del 27 giugno 2005, con la quale la Corte Suprema degli USA ha accolto il ricorso della Metro-Goldwyn Mayer e di altre ventisette case di produzione

cinematografica e fonografica contro GROCKSTER e STREAMCAST, programmi per la condivisione di file noti in tutto il mondo, affermando che coloro che distribuiscono o pubblicizzano programmi per il file-sharing sono responsabili in solido con i terzi che li utilizzano. Ma vi sono interessanti sviluppi anche in Europa nella lotta alla pirateria nel settore cinematografico. Lo scorso anno i produttori francesi del film "Les Choristes" hanno citato in tribunale i fornitori di accesso a Internet, facendo de "Les Choristes" un simbolo della battaglia contro la pirateria. In un primo tempo è stata constatata la messa a disposizione del pubblico di Internet del film di Christophe Barratier fin dall'aprile 2004 (meno di un mese dopo l'uscita nelle sale) e in qualità DVD nel settembre 2004 (l'uscita ufficiale home video è stata il 24 ottobre). Poi le società di produzione Galatée Films e Pathé Renn hanno deciso di portare in giudizio importantissimi provider europei per il reato di complicità in contraffazione. Un caso che farà scuola.

Ma quali sono i numeri del fenomeno pirateria cinematografica in Internet a livello europeo e in Italia? Solo per fare alcuni esempi di un fenomeno in continua crescita, in un editoriale pubblicato su "Le Monde" in occasione dell'uscita del terzo episodio della trilogia "Guerre Stellari" si afferma che 1,5 milioni di francesi lo avevano già scaricato dal web prima dell'uscita al cinema, mentre, sempre secondo il quotidiano, tre milioni di francesi hanno scaricato 31 milioni di film solo in maggio.

In America, le major di Hollywood stimano di perdere oltre 6 miliardi di dollari l'anno (una cifra che equivale a più di un quarto del fatturato Disney) per colpa dei dvd pirata e, sempre più, di Internet: c'è un milione di film disponibile online e 500 mila copie vengono scaricate ogni giorno. In Italia la pirateria multimediale ha un giro d'affari annuo di 1,3 miliardi di euro (mentre il volume d'affari complessivo della contraffazione viene quantificato tra i 3,5 e i 7 miliardi di euro l'anno, e nel mondo raggiunge i 500 miliardi di euro). I dati in generale sulla pirateria (non solo cinematografica) dimostrano che i prodotti contraffatti sono aumentati in Italia nel periodo 1993-2005 del 1700% (la quota di merci contraffatte nell'intero commercio mondiale si aggira oramai intorno al 10%).

E' pur vero che da recenti rilevazioni appare in aumento il numero di utenti disposto a pagare per scaricare lecitamente opere protette. Da questa stessa ricerca è però interessante riportare che nella classifica delle motivazioni che spinge ad acquistare legalmente on-line opere protette anziché scaricarle illegalmente compare al primo posto la paura di incorrere in sanzioni penali, al secondo la paura dei virus informatici, al terzo posto la bassa qualità dei file piratati, e solo al quarto posto il rispetto per gli autori dei brani.

Ma il fenomeno della pirateria su Internet o attraverso altre tecnologie potrà essere in futuro definitivamente debellato? E' una previsione molto difficile. Senza dubbio non ci si può aspettare che il fenomeno della pirateria sia in futuro completamente debellato, e al contrario ci si deve semmai attendere un incremento prossimo delle relative attività illecite, visto che i "pirati" possono essere anche, ad esempio, i nostri figli, spesso bravissimi nell'uso delle tecnologie e di Internet e privi di una reale consapevolezza di compiere attività vietate e perseguite dalle leggi. E' infatti sbagliato pensare ai pirati dell'era informatica solo come a geniali hackers che dal chiuso di scantinati compiono attacchi telematici a sistemi iperprotetti.

Si possono tuttavia senz'altro potenziare le iniziative di contrasto alla pirateria nel settore dell'audiovisivo in vista di una sperabile, forte riduzione delle attività lesive dei diritti d'autore. Va però considerato che potenziare le iniziative di contrasto non significa solo introdurre norme sempre più rigide e sanzioni sempre più aspre a tutela del Copyright. Agire solo in questo senso significa essere sconfitti in partenza. Il rapido sviluppo delle tecnologie implica altresì anche la comparsa di nuove forme di aggressione del bene giuridico "Copyright" difficili da contrastare sul piano solo normativo, perché la "legge" non riesce a prevedere, prevenire e regolare gli sviluppi tecnologici: spesso la regola (e la tutela) viene dopo la nuova tecnologia (ed il suo eventuale uso illecito) e i nuovi pirati del XXI secolo sono spesso soggetti esperti che compiono i loro illeciti sfruttando un "vuoto normativo", aiutati in ciò dal fatto che molto spesso è anche difficile individuarli (in uno spazio globale quale è Internet) e perseguirli.

Solo per fare alcuni esempi recenti di come le lacune normative impediscano una effettiva ed efficace tutela dei diritti, basterà citare i seguenti. In primo luogo, la sentenza con cui il GIP del tribunale di Milano ha dissequestrato i siti Internet "Calciolibero.com" e "Coolstreaming.it" (in

precedenza oscurati dalla Guardia di Finanza) che consentivano di vedere gratis le partite di calcio (aggirando il regime dei diritti TV): il motivo è che il reato è stato consumato in Cina. I server infatti si trovano non in Italia ma in territorio cinese.

In secondo luogo, sempre molto di recente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito alle sollecitazioni del Consiglio Nazionale degli Utenti per un intervento volto a limitare soltanto agli adulti l'accesso a materiale pornografico disponibile sui video terminali di un importante operatore di telefonia mobile, ha disposto attraverso la Polizia postale delle comunicazioni ulteriori accertamenti, in vista anche della adozione di misure più restrittive per inibire la consultazione ai minori di 18 anni.

Inoltre, sempre in tema di fruizione di contenuti televisivi sui terminali di telefonia mobile, è stata necessaria una pronuncia della medesima Autorità che ha stabilito, alla luce del principio di neutralità tecnologica, che ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applica la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri. I fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre che diffondono programmi verso terminali mobili sono tenuti cioè al rispetto delle medesime norme applicabili ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le norme vigenti in materia di diritto d'autore e quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) del Testo unico della radiotelevisione.

Alla luce dei fenomeni sopra illustrati in via esemplificativa, potenziare i mezzi di contrasto alla pirateria implica:

* studiare interventi adeguati di tipo normativo che non vadano unicamente nella direzione di inasprire sempre più le norme, ma anche in quella di concertare tra le parti interessate - autori, distributori, utenti e tutti i soggetti del mercato - forme di trasparente autoregolamentazione per la protezione, gestione ed utilizzazione dei diritti su Internet o - in generale - nelle reti di comunicazione elettronica (si parla di sistemi di "Digital Rights Management" o "RDM"). Ne è esempio il recente accordo del mese di aprile 2006 con il quale, dopo molte discussioni, spesso astratte, sulla fruizione del cinema su Internet, le più importanti case cinematografiche mondiali (che già tentano - infruttuosamente - di arginare il fenomeno della pirateria programmando l'uscita nelle sale dei film di maggiore richiamo in contemporanea mondiale) hanno stabilito che tutte le pellicole in uscita nelle sale, dopo un tempo brevissimo - 45 giorni - saranno disponibili, in contemporanea, sulla Rete o in dvd. In altre parole, Hollywood cerca di volgere a suo favore il mondo dei new media contro il quale combatte da tempo. La svolta è cominciata col il film *Brokeback Mountain* di Ang Lee, che negli USA può ora essere acquistato nei negozi su dvd oppure online. E per comprendere la portata dell'intesa, basta scorrere i nomi delle case di produzione che l'hanno sottoscritta: Warner Bros, Universal, Sony, Paramount, Mgm, 20th Century Fox. Questa unanimità, o quasi, non deve però ingannare: l'accordo è stato faticosissimo, sottoscritto dopo estenuanti discussioni tra le major. Preoccupate di tanti, possibili effetti collaterali negativi: dalla piaga della pirateria alla perdita di incassi nelle sale, che restano - specie sul mercato americano - una parte cruciale del loro business. Poi, evidentemente, ha prevalso un principio di realtà: il cinema al cinema langue, non cresce o cala, mentre la domanda di dvd e di fruizione via Internet aumenta in modo esponenziale. E allora, invece di combattere contro i mulini a vento, le major se ne sono fatta una ragione, regolamentando il settore sul modello di quanto è avvenuto sul fronte musicale. Sul piano concreto, sono due i punti fondamentali dell'intesa. Uno riguarda, appunto, il tempo: 45 giorni di forbice tra uscita della pellicola in sala, e ripubblicazione (online e in dvd). L'altro riguarda le modalità di acquisto via Internet. Finora gli studios avevano accettato di mettere a disposizione online solo un numero limitato di film e solo per noleggio, pagando circa cinque dollari. Adesso sarà invece possibile diventare proprietari dei film scaricati legalmente, anche se con una serie di limitazioni che mostrano come la diffidenza di Hollywood verso la vendite online continui. I film scaricati sulla memoria del computer (circa 1 gigabyte di spazio), attraverso il sito Movielink di cui le major sono proprietarie congiunte, potranno essere copiati su dvd. Ma i dischetti, a causa di un codice di protezione voluto dagli studios, non potranno essere inseriti nei lettori dvd collegati alle tv.

Potranno, insomma, essere visti solo sullo schermo del computer. Quanto ai costi, ufficialmente i film avranno lo stesso prezzo, online e nei negozi. Ma mentre i dvd sono venduti poi a prezzi ridottissimi dalle grandi catene, su Internet non ci saranno sconti. Vi sono "discriminazioni" anche sul piano dei contenuti. I titoli acquistati sulla Rete, infatti, non avranno gli extra, cioè i contenuti speciali che hanno contribuito a fare la fortuna del mercato dei dvd. Per scaricare i film online ci vorrà, anche nel caso di collegamenti superveloci, almeno un'ora di tempo. Ma i consumatori potranno cominciare a vedere il film sul computer pochi minuti dopo l'inizio del downloading (senza dover aspettare la conclusione della operazione). Sarà possibile trovare su Internet anche film classici, a prezzi molto inferiori. Solo il tempo potrà dire quanto le precauzioni antipirateria reggeranno alla prova della realtà. Quel che è certo è che l'accordo vede nascere una vera nuova frontiera, nella fruizione cinematografica. E solo il tempo potrà dire se, tra sale e visione domestica (via computer o sulla tv), ci sarà una sana convivenza;

- * agire sul piano dei costi per l'utente finale delle opere protette (es: mercato home video in generale), poiché costi meno elevati potrebbero altresì disincentivare l'attitudine alla pirateria;

- * potenziare le campagne di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, cercando di rafforzare la consapevolezza - non troppo radicata - che la pirateria è una attività illecita e perseguita penalmente, diffondendo una cultura della legalità e infine cercando anche di modificare le aspettative degli utenti, che sono ancora legati all'idea che tutto ciò che transita sulla Rete deve essere gratuito;

- * individuare mezzi di contrasto alla pirateria che siano anche di tipo tecnico, informatico e tecnologico, potenziando al tempo stesso la tutela delle opere e degli autori attraverso misure tecnologiche di protezione adeguate agli sviluppi attuali che consentono di distribuire e di fruire delle opere con mezzi prima sconosciuti. Per fare solo un esempio, il recente "Patto di San Remo" stipulato tra i Ministeri dell'Innovazione Tecnologica, dei Beni e le Attività Culturali e circa 50 associazioni rappresentative degli Internet Service Providers italiani, dei titolari dei diritti, delle case di produzione e dei gestori di piattaforme di distribuzione prevede esplicitamente l'adozione, da parte dei provider, di clausole contrattuali che prevedano la sospensione delle connessioni Internet usate per violare il diritto d'autore. L'interruzione del collegamento non è pensata a livello individuale: si tiene presente cioè la differenza tra chi pratica il peer-to-peer senza scopo di lucro, che pure resta illegale e può essere multato, e chi invece, ricadendo nel penale, usa Internet per organizzare una distribuzione illegale di contenuti.

Le norme a contrasto dei fenomeni di pirateria dell'opera cinematografica: il quadro legislativo italiano

Il nostro Legislatore è andato in questi anni nella direzione di inasprire sempre più la leva sanzionatoria, sia sul piano penale che sul piano delle sanzioni amministrative per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. A partire dall'anno 2000, infatti, la legge italiana sul Diritto d'Autore è stata a più riprese modificata in questo senso da numerose normative. Per fermarci agli esempi più recenti e relativi solo al contrasto della pirateria on-line, può citarsi: il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 e la legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Analizziamo brevemente l'evoluzione del relativo quadro normativo. Il 18 Maggio 2004 il Senato approvava definitivamente la legge di conversione del cosiddetto "decreto Urbani" (decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla legge 21 maggio 2004, n. 128) il contestato provvedimento che introduce sanzioni amministrative e penali per chi scambia file protetti da copyright attraverso servizi peer-to-peer come KaZaA o WinMX.

Ecco i punti principali del decreto Urbani: attenuate le sanzioni, ma estese a tutte le opere dell'ingegno; riconosciuta la liceità dell'uso personale; per chi immette sulla Rete o scarica per uso personale copie pirata, la sanzione (passata da 1.500 a 154 euro come previsto dalla legge sul diritto d'autore), sale a 1.032 in caso di reiterazione. Resta la confisca dei materiali e la pubblicazione della condanna sui giornali per chi duplica cd e Dvd non per scopo personale. Sanzioni penali invece per chi fa commercio o trae profitto dall'illecita attività (reclusione da tre mesi a sei anni). Lo scambio di brani musicali e di materiale audiovisivo (file-sharing) e' consentito solo a condizione che si tratti di file dotati degli appositi avvisi informativi, previsti

dalla legge sul diritto d'autore. Se il file non sarà provvisto di avviso, chi lo immette commetterà un reato. Introdotto un prelievo del 3% per i produttori, destinato alla SIAE, sul prezzo di listino dei masterizzatori. Se la quota non viene versata comporta una sanzione doppia (6%) per i produttori. Affidato all'autorità giudiziaria e non al ministero dell'Interno il compito di intervento per violazioni per via telematica.

L'entrata in vigore del provvedimento diede il via a forti polemiche, soprattutto per le incertezze interpretative che avrebbero portato all'applicazione delle sanzioni anche per chi effettua il file-sharing per uso personale. Per questo, subito dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, il Governo mise in campo un decreto di modifica della legge 128/2004, che le indicazioni avanzate dalla "Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell'era di Internet" (e-Content). Le modifiche riguardavano soprattutto l'applicabilità della più grave sanzione penale (reclusione e pena pecuniaria) solo per coloro che immettono in Rete contenuti illegali a "fine di lucro" e non "al fine di trarne profitto" (dizione, quest'ultima, che poteva essere applicata anche all'utilizzatore a scopo personale dell'opera protetta, che in ogni caso "trae un profitto" dal non dover affrontare spese per l'acquisizione legale dell'opera, ed indipendentemente dall'utilizzo commerciale - "a scopo di lucro" - dell'opera). Le finalità delle modifiche normative comportavano pertanto che gli utenti della Rete che, sfruttando la condivisione dei file, utilizzassero contenuti digitali protetti non avrebbero più corso il rischio di incorrere in pene detentive, essendo solo soggetti eventualmente a sanzioni pecuniarie di importo contenuto. Le misure appena menzionate sono state adottate con la legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

In primo luogo, vengono "sanate" le problematiche sorte all'indomani dell'approvazione del cosiddetto "Decreto Urbani". Ad esempio, l'articolo 1, co. 1, del Decreto Urbani prevedeva che al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, dovesse essere corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, doveva contenere altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge sul diritto d'autore. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sarebbero state successivamente definite per decreto, anche se l'obbligo era immediatamente applicabile ("fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione"). Tale previsione è stata abrogata dal decreto legge 7/2005 che ora prevede che al fine di utilizzare la rete Internet quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito di tali forme di collaborazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta (da rendere disponibili in via telematica sui siti ufficiali del Governo e del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e dei sottoscrittori) per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. Altra rilevante novità è rappresentata dalle modifiche che il decreto legge 7/2005 ha introdotto in materia di sanzioni per violazione del diritto d'autore. In primo luogo, la condotta penalmente rilevante di chi, senza averne diritto, "mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa" (es: file-sharing o peer-to-peer) può ora essere "sanata" a fronte del pagamento, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, di sanzione amministrativa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Assolutamente rilevante è poi il ripristino della formula a "fini di lucro" in sostituzione della formula "per trarne profitto" all'articolo 171-ter della L. Dir. Aut. Infatti, la previsione in tale articolo di numerose fattispecie penalmente rilevanti di violazione del diritto d'autore (collegate non la fine di lucro ma ad un generico profitto, consistente anche nelle spese evitate per il pagamento - ad esempio - dei diritti di utilizzazione) e la previsione - introdotta dal Decreto Urbani - del reato consistente nel fatto di chi "in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa", aveva esposto al rischio di sanzione penale anche quei soggetti che - al di fuori di scopi commerciali illeciti - fruissero delle opere dell'ingegno per "uso personale", rispetto al quale avrebbe comunque potuto ravvisarsi un "profitto". Il ripristino della formula "per scopo di lucro" (formula previgente alle modifiche introdotte dal Decreto Urbani) rende ora minore il rischio sul piano penale.

Volendo dunque riassumere l'attuale quadro di regole e le conseguenze di legge per download e file-sharing illecito:

- * chi effettua il download di file contenenti materiali protetti da copyright senza autorizzazione è passibile di una sanzione amministrativa;
- * chi invece mette "mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere (quindi anche, ma non solo, tramite tecniche di file-sharing), un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa" è passibile di una sanzione penale (reclusione) e ciò anche in assenza del cosiddetto "fine di lucro".
- * per poter evitare la sanzione penale si potrà pagare una "sanzione amministrativa". La multa potrà infatti essere pagata prima del procedimento o prima del decreto penale di condanna, quindi o ci si riconosce colpevoli oppure si hanno ben poche possibilità di evitare il decreto penale, di solito infatti si viene a conoscenza dell'emissione del decreto solo alla sua notifica, quindi troppo tardi.

Alcune delle conseguenze sono immediatamente visibili: i programmi che consentono il file-sharing sono praticamente e del tutto illegali. La bagarre sulla dicitura "a fini di lucro" è stata completamente ignorata, la sanzione penale è infatti applicabile a chiunque metta in condivisione materiale protetto, anche per finalità di uso personale e non di lucro, senza alcuna distinzione di sorta, e la contestazione del reato pone nel rischio più elevato di finire effettivamente in carcere. Infine, il certificato dei carichi pendenti potrebbe comunque far risultare la commissione del reato (sia pure estinto dal pagamento della sanzione).

D'altra parte, sono però anche aumentati gli strumenti giuridici per fruire o distribuire legalmente su Internet di opere audiovisive protette: si pensi alle interessanti "licenze sperimentali Internet" della SIAE per l'utilizzo e la distribuzione di musica, film, etc su Internet nel pieno rispetto dei titolari del copyright (sono già da tempo disponibili licenze specifiche sull'utilizzo di brani musicali, mentre da ultimo la Sezione Cinema della SIAE sta sperimentando nuove forme di autorizzazione per l'utilizzo, attraverso Internet o la telefonia mobile, di frammenti di sceneggiatura di opere cinematografiche che appartengono al repertorio amministrato dalla SIAE).

Le regole sulla cosiddetta "copia privata"

Il decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato "Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi ("copia privata"). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9, 39 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell'articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell'articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e negli articoli 39 e 41 del decreto.

Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la "copia privata", e cioè:

- * è prevista un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e

produttori;

* in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;

* a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di "copia privata" è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;

* tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

Il compenso per "copia privata" è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini e si applica a tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi. Il compenso è costituito da un importo per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità. Esso va calcolato sulla capacità effettiva di registrazione - espressa in ore (o frazioni di ora) o in mega-gigabyte - così come indicata sulla confezione del supporto.

La già citata legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.

Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:

* per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;

* mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge.

Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.

E' inoltre illegale e penalmente perseguibile:

* la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;

* la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.

L'attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

L'8 Luglio 2006 è entrato in vigore il d.lgs. 16 marzo 2006, n.140, di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 48 - nota Direttiva "IPR

Enforcement" - che ha rafforzato le tutele dei titolari di diritti d'autore con riferimento ad aspetti sanzionatori ed a nuove misure in sede processuale (sia cautelare che di merito), queste ultime rese più incisive ed efficaci nell'ottica di assicurare una più effettiva protezione del diritto d'autore attraverso il rafforzamento della tutela anche in sede giurisdizionale.

Volendo brevemente riassumere le novità del decreto 140 (ovviamente applicabile anche alla tutela dell'opera cinematografica) si possono elencare le seguenti:

(a) l'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale viene perseguito introducendo nel processo civile l'istituto anglosassone della c.d. discovery, che rende possibile al ricorrente disporre di elementi di prova che si trovano nella disponibilità della controparte, da esibirsi su ordine del giudice;

(b) in caso di violazione su scala commerciale, il giudice su richiesta motivata della parte può ordinare anche l'esibizione di documentazioni bancarie, finanziarie e commerciali, a condizione che venga garantita la tutela delle informazioni riservate;

(c) l'autorità giudiziaria, sia nei giudizi cautelari che di merito, può ordinare che siano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi che violano un diritto d'autore o un diritto connesso;

- (d) la tutela si estende anche alle violazioni su scala commerciale avvenute mediante attività prestata da intermediari, che possono essere individuati e sottoposti ad interrogatorio nel procedimento;
- (e) il giudice può ordinare il ritiro temporaneo dal commercio delle merci contraffatte, suscettibili (previa modifica) di utilizzazione legittima ed è previsto il loro possibile reinserimento nel mercato a seguito di adeguamenti imposti a garanzia del rispetto dei diritti;
- (f) laddove talune circostanze siano atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, può anche essere disposto il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari;
- (g) la distruzione o la rimozione dello stato di fatto possono essere disposte non più in alternativa con il risarcimento del danno, ma in aggiunta ad esso. Può agire in giudizio anche il rappresentante del titolare del diritto;
- (h) infine è previsto un inasprimento delle pene per chi fornisce false affermazioni o si rifiuta, senza giustificato motivo, di rispondere alle domande del giudice ed è specificatamente previsto un divieto di camcording, consistente nella registrazione abusiva di opere per poterne poi fare copie pirata.

Le iniziative dell'Unione Europea: la Carta europea dei film on-line del 23 Maggio 2006

Un assai interessante quanto recente sviluppo sulla tutela dell'opera cinematografica nei nuovi scenari tecnologici è rappresentato dalla presentazione - al recente Festival di Cannes - della Carta europea dei film on line sottoscritta da diciotto, tra operatori Internet e cinematografici europei e americani, il 23 maggio scorso, sotto l'egida della Commissione Europea. I firmatari sono Bbc, Belgacom, Cnc, Constantin Film AG, Emi Music, Fastweb, France Telecom Group, Gaumont, On Demand Group, Sacd, Tele2 Ab, Telecom Italia Media, Thomson, Time Warner, Tiscali, Uk Film Council, Vivendi e Zentropa Productions.

In sostanza, si tratta di un accordo che potrebbe da una parte migliorare la qualità dei servizi di download film on line e dall'altra perfezionare le protezioni antipirateria.

La Carta, la prima del genere al mondo, individua le condizioni che i fornitori di contenuti e infrastrutture devono soddisfare per assicurare il successo commerciale dei servizi cinematografici online e servirà come riferimento per futuri accordi commerciali e per una più ampia politica sui contenuti online della Commissione europea.

Nelle intenzioni dei sottoscrittori e della Commissione UE, la Carta europea del film online è un importante passo avanti per l'economia digitale e l'industria dei contenuti dell'Europa e faciliterà notevolmente l'accesso al cinema europeo in tutta la sua diversità, agevolandone la circolazione sia all'interno dell'Unione europea che sui mercati mondiali. Sulla Carta, inoltre, si baseranno eventuali future iniziative normative che la Commissione prenderà in considerazione per assicurare che i consumatori nell'Unione europea possano usufruire agevolmente di contenuti legali online senza limitazioni dovute ai confini.

L'obiettivo della Carta è incoraggiare lo sviluppo e la diffusione del cinema online in Europa.

Secondo i suoi firmatari, i servizi di cinema online - dato il loro notevole potenziale economico e culturale - offrono ottime opportunità per una più ampia circolazione dei film europei, possono creare un'industria cinematografica più vivace e competitiva e diventeranno un elemento trainante per la diffusione della banda larga in Europa.

La Carta europea del film online individua quattro elementi fondamentali necessari per la diffusione del cinema online:

- * un'ampia offerta online di film interessanti;
- * la facilità d'uso dei servizi online per i consumatori;
- * una tutela adeguata delle opere protette da diritti di autore;
- * una stretta collaborazione per lottare contro la pirateria.

La Carta elenca inoltre le migliori pratiche per la distribuzione online dei contenuti audiovisivi mediante servizi leciti che siano facili da usare per i consumatori. Il consenso che trova espressione nella Carta europea del film online si fonda sui seguenti punti:

- * il principio della disponibilità di film online a condizioni eque ed economicamente solide, oltre al riconoscimento del fatto che tale disponibilità è legata alla possibilità di finanziare gli elevati costi

di produzione;

- * il riconoscimento delle opportunità che sarebbero offerte da licenze o autorizzazioni paneuropee o multiterritoriali, soprattutto per i film europei con una distribuzione limitata al di fuori dei loro territori principali;
 - * la necessità per i produttori cinematografici, i titolari di diritti e i distributori online di concordare il periodo migliore per la distribuzione online, ferma restando la necessità di proporre al pubblico un'offerta interessante;
 - * il riconoscimento della tecnologia peer-to-peer come sviluppo positivo per la distribuzione lecita online di contenuti con adeguati dispositivi di sicurezza;
 - * l'esigenza fondamentale di creare una cultura dell'adeguato rispetto della creatività e dell'effettiva tutela dei diritti d'autore;
 - * l'impegno dei fornitori di servizi online ad astenersi dal pubblicizzare volontariamente organismi che praticano la pirateria o che la favoriscono intenzionalmente e quindi l'adozione delle misure necessarie per mettere fine a queste pratiche quanto prima, previa un'opportuna notifica;
 - * la necessità di cooperazione fra i fornitori di contenuti e di servizi online per sviluppare tecnologie atte a tutelare il materiale protetto da diritti di autore. Dovrebbe essere favorita la diffusione di tecnologie sicure, solide, interoperabili e capaci di garantire un buon rapporto costi-efficacia, idealmente basate su norme aperte, attraverso piattaforme e dispositivi multipli;
 - * la necessità di incentivi (come i programmi Media 2007 ed eContent) per contribuire a ridurre i costi della distribuzione digitale e delle versioni multilingue delle opere europee online.
- La Carta europea del film online è destinata a diventare il punto di riferimento per tutta l'industria cinematografica e per il settore della banda larga. È aperta alla firma di tutte le parti interessate e nei prossimi mesi è prevista l'adesione di molte altre società ed organizzazioni. Per la Commissione UE la Carta europea del film online è anche il primo passo per lo sviluppo di una più ampia politica sui contenuti online per l'Unione europea. La Commissione presenterà una comunicazione in materia nell'autunno del 2006.

Le altre iniziative di contrasto al fenomeno della pirateria adottate dall'Unione Europea

Se la Carta europea dei film on-line rappresenta un indubbio passo avanti nella determinazione di assetti a tutela del copyright che si basano sul coinvolgimento, sulla concertazione e sulla autoregolamentazione degli operatori interessati, è pur vero che l'Unione Europea non ha abbandonato - d'altro canto - le iniziative di prevenzione e repressione dei fenomeni di contraffazione e lesione dei diritti di proprietà intellettuale. Ne è esempio la recente proposta di direttiva adottata lo scorso mese di aprile 2006 che contiene misure volte a promuovere un ravvicinamento effettivo delle legislazioni penali e a migliorare la cooperazione europea per una lotta efficace contro gli atti di contraffazione e di pirateria, che sono frequentemente commessi da organizzazioni criminali, comportano spesso rischi per la salute e la sicurezza e ledono gravemente numerosi settori dell'economia europea.

E' interessante notare come la futura direttiva si applicherà a tutti i tipi di reati contro i diritti di proprietà intellettuale. Il testo attualmente all'esame degli organismi comunitari considera illecito penale qualsiasi attacco deliberato al diritto di proprietà intellettuale commesso su scala commerciale, compresi il tentativo, la complicità e l'incitazione.

La proposta stabilisce sanzioni penali minime per chi commette le infrazioni: quattro anni di reclusione per infrazioni commesse nell'ambito di un'organizzazione criminale o che comporti un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.

La sanzione pecuniaria comminata dovrà essere di almeno 100.000 euro o di 300.000 euro se vi è collegamento con un'organizzazione criminale o rischio per la salute o la sicurezza delle persone. La proposta consente agli Stati membri di irrogare sanzioni più severe

La distribuzione dell'opera cinematografica su circuiti televisivi non criptati, home video, pay-tv e video on-demand: la situazione europea

Con riferimento allo sfruttamento dell'opera cinematografica una volta che la stessa sia uscita dal relativo circuito distributivo, può essere interessante analizzare l'attuale situazione

regolamentare vigente nei principali paesi europei, soprattutto relativamente ai termini temporali scaduti i quali è possibile far circolare l'opera mediante canali e mercati diversi (home video, TV via cavo e satellitare, videofonini, Tv on demand, etc).

Mentre in Italia non è definita a livello legislativo o regolamentare la tempistica che consente di distribuire l'opera cinematografica mediante altri circuiti e mercati - ovviamente in base ad accordi specifici - una volta che la stessa sia uscita dal circuito delle sale, essendo tale materia demandata - almeno allo stato attuale - ad accordi tra i vari operatori e titolari di diritti, diversa è la situazione europea.

In Francia, ad esempio, un film non può essere immesso nel mercato home video per la vendita o il noleggio prima che sia trascorso almeno un anno, che decorre dalla data di autorizzazione all'immissione dell'opera filmica nel circuito delle sale cinematografiche. Esiste una unica possibilità di deroga a detta tempistica: un film può essere immesso nel mercato home video dopo sei mesi dalla prima proiezione dello stesso in una sala cinematografica.

Per quanto riguarda il circuito della TV on-demand, vigono poi le seguenti regole. In base ad un accordo siglato nel mese di Dicembre 2005 dai rappresentanti dei produttori cinematografici, dall'Associazione degli Internet Provider francesi, da Canal + e dalla Televisione di Stato (sotto la supervisione del Ministero della Cultura), sono consentite differenti forme di sfruttamento delle opere filmiche su Internet e sulla TV digitale (streaming, downloading, vendita, noleggio). In base al citato accordo (che prevede altresì il contributo degli Internet providers allo sviluppo di opere cinematografiche europee, oltre che francesi) sarà possibile sfruttare le opere filmiche nel circuito on demand a partire dalla 33esima settimana successiva alla prima proiezione cinematografica. Ai titolari dei diritti sulle opere inserite nel circuito on demand spetta una royalty minima del 50% sul prezzo per i nuovi film e del 30% delle altre opere a catalogo.

Per quanto riguarda lo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito televisivo tradizionale, le finestre temporali sono determinate da accordi contrattuali. Per quanto riguarda le TV francesi ad accesso libero non vi sono accordi in vigore, anche se continuano ad applicarsi le finestre temporali di accordi precedenti (un film può essere trasmesso 24 mesi dopo la prima proiezione cinematografica o 36 mesi se il film non è stato co-prodotto dall'emittente televisiva in questione).

Per quanto riguarda lo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito delle pay-tv, in base ad un accordo (attualmente non vigore, ma di fatto applicato) siglato tra la federazione dell'industria cinematografica (BLIC) la federazione degli autori e dei produttori (ARP) e la TPS Cinema & Multivision un film può essere trasmesso in pay-per-view 9 mesi dopo la prima proiezione cinematografica, in abbonamento pay-tv dopo 12 mesi e in visione ripetuta pay-tv dopo 24 mesi.

In Germania, la situazione è disciplinata come segue. Nei primi sei mesi l'opera filmica è destinata esclusivamente al circuito cinematografico. Un film può essere immesso nel mercato home video per la vendita o il noleggio dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data della prima proiezione cinematografica.

Per quanto riguarda il circuito della TV on-demand, è possibile sfruttare le opere filmiche nel circuito on demand dopo dodici mesi successivi alla prima proiezione cinematografica.

Per quanto riguarda lo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito televisivo tradizionale ad accesso libero, un film può essere trasmesso 24 mesi dopo la prima proiezione cinematografica.

Per quanto riguarda infine lo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito delle pay-tv, un film può essere trasmesso 18 mesi dopo la prima proiezione cinematografica, in abbonamento pay-tv.

Ancora diversa, dal punto di vista delle finestre temporali, è la situazione nel Regno Unito.

Un film può essere immesso nel mercato home video per la vendita o il noleggio dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla data della prima proiezione cinematografica.

Per quanto riguarda il circuito della TV on-demand e della pay-tv è possibile sfruttare le opere filmiche dopo tre mesi successivi alla distribuzione dell'opera nel mercato home video.

Per quanto riguarda lo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito televisivo tradizionale ad accesso libero, un film può essere trasmesso 12 mesi dopo che è divenuta possibile la

distribuzione dell'opera nei circuiti pay-tv e on demand.

Infine, in Spagna la situazione segue le regole di seguito riportate. Attualmente le finestre temporali sono stabilite in base ad accordi contrattuali tra gli operatori interessati. Nella prassi si seguono altresì le tempistiche stabilite dall'Unione Videografici spagnola. In sostanza, un film può essere immesso nel mercato home video per il noleggio dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data della prima proiezione cinematografica. La vendita diretta è consentita dopo che siano trascorsi quattordici mesi dalla data della prima proiezione cinematografica.

In ordine allo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito televisivo tradizionale ad accesso libero, un film può essere trasmesso 26 mesi dopo la prima proiezione cinematografica. Relativamente allo sfruttamento dell'opera cinematografica nel circuito delle pay-tv, un film può essere trasmesso 15 mesi dopo la prima proiezione cinematografica, in abbonamento pay-tv. Per quanto riguarda infine il circuito della TV on-demand, non vi sono regole o prassi, in quanto non è chiaro a quali delle categorie sopra menzionate faccia riferimento tale peculiare modalità distributiva.

*Avvocato, studio legale Tonucci, responsabile del Dipartimento

Information & Communication Technology

??

??

??

??

1

ROMA MILANO PADOVA FIRENZE NEW YORK PARIS BUCHAREST TIRANA tonucci.it

ROMA

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma

T +39 06362271 F +39 063235161

mail@tonucci.it

[< notizia precedente](#)

[notizia successiva >](#)

© 2011 - Tutti i diritti riservati Infogiuridica S.p.A. | Note legali